

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4308

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI PIETRO, CAMO, MAZZUCA
POGGIOLINI e OCCHIPINTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1999

Modifica all’articolo 421 del codice di procedura penale in
materia di disciplina della discussione nell’udienza preliminare

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge interviene - mediante l'aggiunta di tre commi all'articolo 421 del codice di procedura penale - sulle norme che regolano l'udienza preliminare ed in particolare, come detto, sull'articolo 421 del codice di procedura penale che disciplina la discussione nell'udienza medesima.

LINEE ISPIRATRICI

Il progetto si inserisce nella difficile problematica del processo e mira essenzialmente, al raggiungimento di tre obiettivi:

1) valorizzazione formale e sostanziale della funzione del giudice per le indagini preliminari (GIP) o del giudice per l'udienza preliminare (GUP) che dir si voglia, fin qui necessariamente in qualche misura appiattita dall'azione del pubblico ministero ed avvilita, se non mortificata, dal ruolo di assoluta secondarietà;

2) neutralizzazione di un elemento negativo, perchè ostativo del giusto processo: la facoltà costituzionalmente garantita di ogni imputato (sia collaborante o meno) di avvalersi della facoltà di non rispondere quando abbia già reso al pubblico ministero, ovvero ad altri investigatori, dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi;

3) snellimento ed accelerazione della fase dibattimentale, sin qui dilatata fino all'esasperazione con relative problematiche, quali scadenza dei termini di custodia cautelare, prescrizione, impegno di risorse di giudicanti, pubblici ministeri, difensori, impiegati, oltre ogni ragionevole tempo tecnico necessario all'uopo.

ILLUSTRAZIONE DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI

Sul punto sub 1) si rileva:

a) il GUP per la vigente normativa, recita il ruolo di notaio o cancelliere di quel che avviene nell'udienza preliminare, potendo essenzialmente procedere solo all'interrogatorio dell'imputato che ne abbia fatto espressa richiesta (articolo 421, comma 2, e 422, comma 3, del codice di procedura penale);

b) in virtù dell'aggiunta del comma 2-bis all'articolo 421, per l'ipotesi che le fonti di prova dell'accusa siano costituite in tutto od in parte da dichiarazioni di imputati nello stesso procedimento ovvero in procedimento connesso (siamo, in sostanza alla ipotesi ed alla problematica dei soggetti che collaborano con la giustizia) il GUP, d'ufficio ed obbligatoriamente, contesta ad essi quanto dichiarato in precedenza e chiede se intendono confermarlo ovvero fornire precisazioni e/o integrazioni ponendo all'esito, direttamente o a richiesta delle parti, ulteriori domande;

c) nel mentre, viene sottratta, dunque, all'esclusiva volontà dell'imputato la possibilità dell'interrogatorio (che viene peraltro trasformato in vero e proprio esame dibattimentale, ferma restando la facoltà di non rispondere da parte dell'interessato), viene nel contempo riconosciuta ed attribuita al GUP la possibilità di procedere all'assunzione del più rilevante e nello stesso tempo più delicato mezzo di prova: l'esame delle parti (articoli 208 e 503 del codice di procedura penale) e quindi dei dichiaranti - collaboranti o meno - imputati, che tanti problemi tecnico-interpretativi e giurispru-

denziali hanno sin qui originato agli operatori del diritto ed allo stesso legislatore (vedi tra tutte la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2 novembre 1998);

d) c'è poi, quello che forse è l'elemento più rilevante vale a dire la presenza e l'attiva partecipazione della difesa nella fase della formazione della prova.

* * *

Passando al punto sub 2), vale a dire quello relativo alla neutralizzazione di un elemento negativo perché ostativo del giusto processo, cioè alla facoltà, costituzionalmente garantita, di ogni imputato - collaborante o meno - di non rispondere in sede di esame dibattimentale alle domande che gli vengono rivolte, quando abbia già reso, nella fase delle indagini preliminari, al pubblici ministeri ovvero ad altri investigatori, dichiarazioni etero-accusatorie, cioè accuse nei confronti di terzi, si evidenzia quanto segue.

Con l'aggiunta del comma 2-ter, sempre con riferimento all'articolo 421 del codice di procedura penale, si ristabiliscono i principi basilari della civiltà giuridica.

Ed infatti con il detto comma viene previsto che per l'ipotesi di esercizio in sede di udienza preliminare della facoltà di non rispondere (che, si ribadisce, viene pur sempre garantito al dichiarante) le dichiarazioni accusatorie rese nella fase delle indagini preliminari e comunque, in precedenza, da imputati nel processo ovvero in reato connesso, non possono essere utilizzate contro terzi per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 424 del codice di procedura penale, vale a dire la sentenza di non luogo a procedere ovvero il decreto che dispone il giudizio.

In pratica la dichiarazione - nei confronti dei terzi - viene ad essere esclusa dalla valutazione del giudice per l'udienza preliminare, *tamquam non esset*.

La stessa dichiarazione, conseguentemente, non potrà essere posta a fondamento

della decisione del giudice per l'udienza preliminare, qualunque essa sia, di non luogo a procedere o di disposizione del giudizio.

Con tale comma 2-ter si neutralizzano, poi, eventuali intenti «perversi» e «malevoli» da parte dei dichiaranti.

Sulla dichiarazione resa al pubblico ministero ovvero agli investigatori, infatti, il dichiarante deve, comunque rispondere al giudice e, nel contraddittorio, alle altre parti interessate al procedimento.

Solo in caso di risposta la dichiarazione potrà essere utilizzata, per come si è già evidenziato, dal giudice per la sua decisione.

In caso contrario, si ribadisce, l'intera dichiarazione sarà inutilizzabile ai fini esposti.

Ovvio evidenziare che comunque il rispondere alle domande in tale fase rappresenti non solo sintomo ma conferma della volontà di collaborare, da parte del dichiarante.

La dichiarazione etero-accusatoria diventa così patrimonio processuale del giudice e di tutte le parti, non potendosi più verificare che l'accusa possa giovare, nel processo, di dichiarazioni che non siano confermate dinanzi allo stesso giudice e comunque non siano oggetto di contraddittorio con le altre parti e che queste, per contro, debbano subire passivamente, senza possibilità di difesa, gli effetti pregiudizievoli delle dichiarazioni in questione.

Corollari a questo principio? Sì, tre:

1) il giudice può esercitare il diritto-dovere di approfondire i temi probatori e di decidere a ragion veduta; viene infatti così consentito al giudice di apprezzare e valutare eventuali incongruenze che potrebbero anche derivare da perverse preconstituzioni e di chiarire, inoltre, punti che altrimenti resterebbero oscuri, magari in danno degli stessi imputati, posto che il chiarimento dovrà avvenire in dibattimento;

2) l'imputato può difendersi effettivamente, nella pari dignità con l'accusa;

3) l'accusa non può lamentare nessun pregiudizio e/o limitazione al proprio diritto-dovere di corretto esercizio dell'azione penale.

Risultato sicuro? Uno certamente:

- annullamento della possibilità di introduzione nel processo di prove costituite da dichiarazioni malevolmente preordinate alla elusione, ovvero alla limitazione del diritto di difesa, in uno alla possibilità del giudicante e della difesa di adeguato intervento nella fase della formazione della prova.

COMMA 2-quater

Questa norma tende ad incidere sulla durata dei processi e sulla deflazione dei medesimi.

La previsione della produzione-acquisizione in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese nell'udienza preliminare abbrevia i tempi del processo, essenzialmente ed enormemente dilatati dalla complessità dell'esame e controesame degli imputati dichiaranti, collaboranti o meno.

(Per i collaboranti, poi, si ridurrebbe l'altro elemento di dispendio tecnico-finanziario come prolungati ed onerosi collegamenti audiovisivi a distanza per intere udienze senza che si possa procedere entro la fine dell'udienza, per questione di tempi, all'esame dell'interessato, non tralasciando l'aspetto squisitamente economico degli onorari dei difensori degli imputati ammessi al gratuito patrocinio ovvero dei difensori dei collaboratori di giustizia ammessi a speciale programma di protezione, entrambi gravanti sulle finanze pubbliche, con notevole assorbimento di risorse destinabili ad altra necessità e finalità del comparto giustizia).

Non trascurabile, infine, la circostanza che il collaborante nella udienza preliminare, la quale si svolge in camera di consiglio e quindi senza l'intervento del pubblico po-

trebbe acquistare maggiore serenità, anche espositiva, spesso pregiudicata e condizionata dalla presenza di parenti, amici, ex amici e di nemici, sicchè la presenza in udienza - sempre preferibile per ovvii motivi di immediatezza nel rapporto esaminatore-esaminato - potrebbe o dovrebbe essere maggiormente assicurata e praticata.

Deflazione di processi?

Una seria previsione non è agevole.

È, però, un dato di fatto acquisito, avendo riguardo alla normativa previgente, come siano stati tutt'altro che rari i casi di esercizio della facoltà di non rispondere in processi nati e portati avanti solo sulle pro-palazioni accusatorie di dichiaranti che si sono poi avvalsi di quella facoltà.

Una conseguenza è però indubbia e di segno altamente positivo.

Viene eliminato, per ovvii motivi, il sospetto e comunque la inaccettabile possibilità, anche se meramente teorica, che qualche improvvido inquirente ovvero investigatore delegato, sia o possa divenire il regista occulto di certe dichiarazioni che non saranno mai oggetto di contraddittorio, ovvero che per vendetta o altro un dichiarante possa accusare ingiustamente e/o infondatamente altri senza nemmeno dovere rispondere ai medesimi.

Non è poco!

* * *

Rapporti con l'incidente probatorio (articolo 392 del codice di procedura penale).

Va subito rilevato come l'incidente probatorio sia nella facoltà delle parti e costituisca sempre e comunque prova per chi lo richiede.

Per il progetto in questione invece è il giudice per l'udienza preliminare che valuta se ed in che termini procedere ad esami mentre resta nel dominio delle parti valutare se quelle dichiarazioni avranno o meno ingresso in dibattimento.

PROFILI E RIFLESSI COSTITUZIONALI

Il disegno di legge non viola il principio del libero convincimento del giudice, nè il diritto di difesa dell'imputato, anzi li esalta consentendo al primo una decisione consapevole e responsabile ed al secondo una maggiore tutela contro accuse magari false,

imprecise o caluniose sin dalla fase dell'udienza preliminare e senza dover attendere il dibattimento. Dibattimento al cui interno è sua scelta se far transitare *in toto* le dichiarazioni rese in udienza preliminare, ovvero procedere a nuovo esame del collaboratore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 421 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Il giudice, se le fonti di prova sono costituite in tutto o in parte da dichiarazioni rese fuori dall'incidente probatorio da persone imputate nel processo ovvero da una delle persone di cui all'articolo 210 che siano presenti in udienza, contesta ad esse quanto dichiarato in precedenza e chiede loro se intendono confermarlo, fornendo se del caso precisazioni od integrazioni. Se necessario, anche su richiesta delle parti, pone domande ai medesimi soggetti.

2-ter. Ove la persona non sia presente in aula, salvo il caso di cui all'articolo 420, comma 4, ovvero si avvalga della facoltà di non rispondere, le dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari non possono essere utilizzate contro altri per l'emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 424.

2-quater. Su accordo delle parti, la produzione in dibattimento dei verbali delle dichiarazioni rese in udienza preliminare dalle persone di cui al comma *2-bis* tiene luogo dell'interrogatorio o dell'esame delle persone medesime».